



Ministero della Giustizia

Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del d. lgs. 36/2023

Premessa

L'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 36/2023 dispone:

“I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”.

Il legislatore ha affidato il compito di stabilire i criteri di riparto dell'incentivo non più ad un atto di natura regolamentare (come invece disponeva l'art. 113 d. lgs. 50/2016) bensì a ciascuna “*stazione appaltante*”.

L'Amministrazione della giustizia è caratterizzata da una molteplicità di stazioni appaltanti, non solo a livello centrale, ma anche a livello periferico. Pertanto, con il presente documento l'Amministrazione intende munirsi di Linee guida al fine di agevolare l'omogeneità di comportamenti da parte di tutte le stazioni appaltanti che fanno capo al Ministero della Giustizia.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'art. 45 del d. lgs. 36/2023.
2. Per i lavori, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento, nella seguente misura:
 - a) per lavori di importo inferiore a € 2.000.000,00: 2,00 per cento;
 - b) per lavori di importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea: 1,80 per cento;

- c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di importo inferiore a € 20.000.000,00: 1,50 per cento;
- d) per lavori di importo pari o superiore a € 20.000.000,00: 1,20 per cento.
3. Per le forniture e i servizi, quando è nominato il direttore dell'esecuzione, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento, nella seguente misura:
- a) per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lettere b) e d) del Codice dei contratti pubblici: 2,00 per cento;
- b) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 2.000.000,00: 1,80 per cento;
- c) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00: 1,60 per cento;
- d) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00: 1,50 per cento;
- e) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 20.000.000,00: 1,20 per cento
4. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.
5. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
6. Gli importi destinati agli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
7. L'80 per cento delle risorse finanziarie destinate a corrispondere l'incentivo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'allegato I.10 e specificamente:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;

- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 5, d. lgs. 36/2023.

9. Ai singoli dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, fatto salvo quanto previsto per i collaboratori di cui al comma 8, lettere c) e n), spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto comma 8.

Art. 2 **Gruppo di lavoro**

1. La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo all'attività dei collaboratori.
2. Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. La stazione appaltante indica altresì:
 - a) il cronoprogramma dell'intera procedura di acquisizione, specificando ruoli, responsabilità e tempistiche di esecuzione, assegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro;
 - b) la quota di incentivo prevista per ciascuna attività assegnata a ciascun componente del gruppo di lavoro.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dalla stazione appaltante, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel provvedimento è dato atto

delle fasi già espletate, dei soggetti che le hanno svolte, nonché delle attività assegnate ad altri componenti del gruppo di lavoro.

6. Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi file riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento a cui fa capo la stazione appaltante.

Art. 3 **Ripartizione dell'incentivo per i lavori**

1. Gli incentivi per i lavori sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 6%;
 - b) responsabile unico del progetto: 25%
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 5%;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 4%;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 10%;
 - f) redazione del progetto esecutivo: 12%;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 1%;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione: 4%;
 - i) predisposizione dei documenti di gara: 5%;
 - j) direzione dei lavori: 18%;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 3%;
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 2%;
 - m) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione: 4%;
 - n) collaudo statico: 1%.

Art. 4 **Ripartizione dell'incentivo per le forniture e i servizi**

1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto quando è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Gli incentivi per le forniture e i servizi sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 5%;
 - b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 2%;
 - c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 3%;
 - d) responsabile unico del progetto: 30%;

- e) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 10%;
 - f) predisposizione dei documenti di gara: 10%;
 - g) direzione dell'esecuzione: 20%;
 - h) collaboratori del direttore dell'esecuzione: 10%
 - i) regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%.
3. Quando l'appalto è affidato in esecuzione di un accordo quadro disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 aggiudicato da una centrale di committenza o mediante adesione ad una convenzione di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano le quote indicate al comma 2, fatta eccezione per:
- a) responsabile unico del progetto: 15%; la percentuale è elevata al 25%, nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, lettere b) e c);
 - a) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 6%; la percentuale è elevata al 9%, nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, lettere b) e c);

Art. 5 **Centrali di committenza**

1. E' esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo ai dipendenti della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

Art. 6 **Programmazione della spesa per investimenti**

1. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e dall'art. 4, comma 2, lett. b) comma-1, e che sono inseriti:
- a) nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 37, comma 3, d. lgs. 36/2023 (CISL chiede che sia prevista anche per la programmazione degli affidamenti sottosoglia);
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 37, comma 2, d. lgs. 36/2023.

2. L'incentivo è ripartito tra il personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale, previo inserimento dei relativi nominativi nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, relativo alla procedura di affidamento per l'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto della programmazione.

Art. 7

Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
 - a) locazioni e acquisti immobiliari;
 - b) contratti attivi
 - c) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC;
 - d) locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Art. 8

Incentivo per l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione

L'incentivo previsto per l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione è corrisposto esclusivamente a favore del soggetto che svolge la verifica.

Art. 9

Attività incentivabile svolta dal dirigente

1. Qualora una funzione incentivata venga affidata ad un dipendente avente qualifica dirigenziale (di prima o di seconda fascia), il relativo incentivo non può essere corrisposto, in virtù del principio di onnicomprensività della rispettiva retribuzione, e non può essere ripartito tra gli altri dipendenti che hanno svolto le altre attività.

Art. 10

Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Art. 11

Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 121 d. lgs. 36/2023, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

Art. 12

Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 13

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Il compenso incentivante è corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) è efficace il contratto, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere a), d), e), f), g), h) e i);
 - b) è emesso il certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere j), k), l), m), n), o), p), q), r) e s);
 - c) è efficace il contratto o è emesso certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere b) e c).

Art. 14

Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

1. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7, sono incrementate:
 - a) della parte di incentivo non corrisposto perché eccedente il massimo di cui al comma 1;

- b) della parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente;
 - c) della parte di incentivo che non può essere corrisposto perché l'attività è stata svolta dal dirigente.
2. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si tiene conto del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'annualità in cui si sono verificati i presupposti di cui all'articolo 15, comma 1.
 3. La corresponsione degli incentivi è effettuata dall'Amministrazione sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi maturati nel corso dell'anno anche nei confronti di altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite di cui al comma 1.

Art. 15
Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione è formulata dal RUP al direttore generale o al responsabile del servizio.